



COMUNE DI GASPERINA (Provincia di Catanzaro)

Via Spadea Pandolfi - 88060 Gasperina (CZ) Tel 0967/486483-Fax 0967/486439
E-mail: ufficioprotocollo@comune.gasperina.cz.it
Pec: protocollo.gasperina@asmepec.it

Prot. n. 6051 del 15/10/2021

Gasperina, 15/10/2021

CIRCOLARE DEL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: DECRETO N. 127 DEL 21.09.2021 "DECRETO GREEN PASS"- DPCD 12/10/2021 LINEE GUIDA : MODALITÀ ORGANIZZATIVA DI CONTROLLO DEL GREEN PASS VALIDA PER IL COMUNE DI GASPERINA

**Al Sindaco
Al Responsabile dell'Area
Amministrativa/Tributi
Al Responsabile dell'Area Finanziaria/Personale**

Al Responsabile dell'Area Tecnica

**Ai dipendenti comunali
SEDE**

Premesso che:

- il D.L. 21.09.2021, n. 127, all'art. 1, co. 1, detta disposizioni in materia di certificazione verde COVID-19 nel contesto di un sano e regolare svolgimento del rapporto di lavoro pubblico;
- l'art. 1 del suddetto decreto apporta delle modificazioni al D.L. 22 aprile 2021, n. 52, come convertito nella L. n. 87/2021, inserendo l'art. 9-quinquies.
- la ratio di tale normativa è quella di (come testualmente espresso nelle premesse del decreto) *"garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus, nonché di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro"*;
- il comma 5 del nuovo art. 9-quinquies prescrive l'obbligo, a carico del datore di lavoro, di adottare, entro il 15 ottobre 2021, specifiche modalità organizzative per l'attuazione dei controlli del green pass;

Considerato che il decreto in questione pone le seguenti misure generali:

- a. Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, **tutto il personale** del Comune deve possedere ed esibire (a richiesta) la **certificazione verde** COVID-19 **per poter accedere** nel luogo di lavoro;
- b. La certificazione verde è quella prevista dall'art. 9, comma 2, del D.L. 52/2021, e cioè:
 1. **Certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;**
 2. o **guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2;**

3. ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;

c. L'obbligo di certificazione si applica anche "a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le sedi comunali, anche sulla base di contratti esterni";

d. L'obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute;

e. Il datore di lavoro ha l'obbligo di verificare il rispetto di quanto sopra;

f. Il datore di lavoro ha l'obbligo di dettare le modalità organizzative per l'effettuazione delle verifiche, anche individuando con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione;

g. Il personale che comunichi di non essere in possesso della certificazione o qualora ne risulti privo

- è considerato assente ingiustificato;

- non va incontro a sanzioni disciplinari;

- mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro;

- non ha diritto alla retribuzione né ad altro compenso o emolumento, comunque denominati;

h. Il personale che accede al luogo di lavoro in mancanza delle misure di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1.500 € (comma 7 e comma 8, ultimo capoverso) e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo le disposizioni regolamentari del Comune;

i. Il datore di lavoro che non adotta le disposizioni operative o non effettua le verifiche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 €. (in caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1, la sanzione amministrativa è raddoppiata) (comma 8, che richiama le sanzioni di cui all'art. 4 del D.L. 19/2020);

j. Le suddette sanzioni sono irrogate dal Prefetto, al quale i soggetti incaricati devono trasmettere il rapporto;

k. Le norme di cui sopra si applicano anche ai titolari di cariche elettive o istituzionali di vertice (in particolare Sindaco, Assessori e Consiglieri), rispetto ai quali le disposizioni operative verranno adottate, rispettivamente dal Sindaco/Presidente del Consiglio;

Tenuto conto altresì che, si rende necessario predisporre modalità operative per il controllo del green pass da parte del personale dipendente e per i soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice con decorrenza 15/10/2021;

Tanto premesso si indicano di seguito le modalità operative per eseguire i necessari controlli:

1. Al di fuori dell'esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l'accesso del lavoratore presso il luogo di lavoro non è dunque consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione (acquisita o perché ci si è sottoposti al vaccino da almeno 14 giorni, o perché si è risultati negativi al tampone o perché il soggetto è guarito dal Covid negli ultimi sei mesi) e in grado di esibirla in formato cartaceo o digitale. Peraltro, il possesso del *green pass* non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

2. Ai fini del D.L. 127/2021 e della presente disposizione operativa, per "luoghi di lavoro" si intende non solo le sedi comunali, ma anche qualsiasi altro luogo ove si svolge un'attività lavorativa del dipendente o una riunione di Organi del Comune, anche all'esterno (per esempio cantieri, autovetture, le sale individuate per lo svolgimento del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale etc.).

3. In fase di prima applicazione, la verifica sarà effettuata su tutto il personale, mediante controllo della certificazione cartacea o di quella informatica da esibire su richiesta all'ufficio personale. La PO responsabile del personale, potrà a sua volta delegare con atto formale soggetti incaricati dell'accertamento e delle violazioni ai sensi dell'art. 9-quinques, co. 5 del D.L. 52/2021 conv. nella L. n. 87/2021.

- La **verifica del GP** avviene tramite apposita applicazione di verifica nazionale "APP Verifica C19" con la seguente modalità:

- a. La Certificazione è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo);
- b. L'App Verifica C19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico;
- c. L'App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario.

- Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi.

- Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell'operatore occorre esibire solo e soltanto il QR Code e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.

L'attività di verifica non dovrà comportare la raccolta di dati dell'interessato in qualunque forma, ad eccezione di quelli strettamente necessari, in ambito lavorativo, all'applicazione delle misure derivanti dal mancato possesso della certificazione.

Il sistema utilizzato per la verifica del green pass non dovrà conservare il QR code delle certificazioni verdi sottoposte a verifica, né estrarre, consultare, registrare o comunque trattare per altre finalità le informazioni rilevate.

4. Il possesso della certificazione verde valida e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso al luogo di lavoro. Il lavoratore che dichiara il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.

Il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza *green pass* valido o che si rifiuti di esibirlo, l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi. Il preposto al controllo comunica con immediatezza all'ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso. Nel caso in cui tale accertamento non sia effettuato all'ingresso e si accerti, successivamente, che l'ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde Covid-19, il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi dell'articolo 9-quinques, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021, e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.

La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.

5. In caso di accertata violazione delle disposizioni, la PO responsabile del personale o suo delegato, trasmette il rapporto alla Prefettura per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nonché - per i casi di cui al comma 7 dell'art. 9-quinques sopra citato -, anche all'UPD - Ufficio Procedimenti Disciplinari del Comune di Gasperina per i provvedimenti del caso.

6. La presente disposizione si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'Amministrazione comunale di Gasperina anche sulla base di contratti esterni. In particolare per i soggetti non dipendenti del Comune, ma collegati ad esso da una qualsiasi attività lavorativa, anche sulla base di contratti esterni (ad esempio professionisti incaricati o incaricandi, Revisori, componenti il NV, fornitori di

beni, servizi e prestazioni, rappresentanti delle ditte che operano per il Comune, etc.), la verifica viene effettuata dalla PO o suo delegato che, volta per volta, intrattiene il rapporto con costoro. Agli utenti, ovvero coloro i quali si recano negli uffici comunali per l'erogazione di un servizio che l'Amministrazione è tenuta a prestare, non si applica la presente disposizione operativa.

7. Per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali che accedono alla sede comunale per l'espletamento del proprio mandato, a qualsivoglia titolo o natura (partecipazione a Consigli Comunali, Giunte Comunali, o qualsiasi altra presenza in sede per l'esercizio di funzioni istituzionali), il controllo è demandato al soggetto istituzionale che ha indetto la convocazione (Sindaco.... ecc), esercitandolo direttamente o delegando formalmente un dipendente eventualmente presente per la verbalizzazione.

8. Il titolare di carica elettiva o di carica istituzionale non in regola con l'obbligo del possesso del green pass non potrà accedere ai lavori dell'Organo comunale formalmente convocato ed invitato ad allontanarsi dal posto eventualmente già occupato. Il soggetto preposto al controllo è tenuto a svolgere la segnalazione al Prefetto per i provvedimenti di competenza.

9. Il controllo del green pass del Sindaco sarà effettuato dal Segretario comunale dell'Ente o suo delegato mentre quello del Segretario comunale sarà effettuato dal Sindaco o suo delegato.

Si evidenzia che il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere dall'evento che l'ha generata – anche se non ancora revocata, non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.


Infine, si ribadisce che, sino al termine di cessazione dello stato di emergenza, la permanenza per l'attesa negli atri e/o corridoi dell'edificio comunale è consentita ad un massimo di n. 2 (due) utenti contemporaneamente, che dovranno attendere il proprio turno mantenendo la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Gli utenti in sovrannumero dovranno attendere il proprio turno nell'atrio d'ingresso principale dell'edificio.

Le misure igienico-sanitarie da rispettare in tutti gli uffici e spazi comunali sono le seguenti: obbligo di mascherina all'interno degli edifici pubblici e anche all'esterno laddove non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale, obbligo di igienizzare le mani, divieto di accesso per chi presenta sintomi collegabili al Covid, distanza interpersonale di almeno un metro.

Si confida nella puntuale attuazione di quanto espressamente disposto dal Decreto Legge 21/09/2021, n. 127, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2.

La presente circolare viene pubblicata all'Albo on line e nella home page del Sito Istituzionale.

Gasperia, 15/10/2021



Il Segretario Comunale

Dott.ssa Maria Ausilia Paravati